



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 luglio 2019
(OR. en)

11144/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0138(NLE)**

PECHE 322

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 luglio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 284 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 284 final.

All.: COM(2019) 284 final



Bruxelles, 10.7.2019
COM(2019) 284 final

2019/0138 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella
Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti della Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco) nel periodo 2019-2023 in merito all'adozione di risoluzioni e raccomandazioni non vincolanti relative alla gestione delle risorse marine vive.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Risoluzione della FAO che istituisce la Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale

La Copaco è stata istituita nel 1973 con la risoluzione 4/61 del Consiglio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a norma dell'articolo VI, paragrafo 1, dello Statuto della FAO. Scopo della Copaco è promuovere la conservazione, la gestione e lo sviluppo efficaci delle risorse marine vive nella sua zona di competenza conformemente al codice di condotta per una pesca responsabile della FAO e affrontare i problemi di gestione e sviluppo della pesca comunemente incontrati dai suoi membri.

L'Unione europea è membro della Copaco¹, così come lo sono Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna.

2.2. Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale

La Copaco è un organismo regionale per la pesca, tecnico e consultivo, istituito a norma dell'articolo VI, paragrafo 1, dello Statuto della FAO. Il segretariato della Copaco è amministrato e finanziato dalla FAO. Le sue funzioni principali comprendono la promozione, il sostegno e il coordinamento della governance e delle attività relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive nella sua zona di competenza. La Copaco inoltre può fornire consulenza ai suoi membri e alle organizzazioni per la pesca competenti in materia di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca. Essa può anche assistere i suoi membri, ove appropriato, nell'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti nel settore della pesca e, su richiesta, nella conservazione, nella gestione e nello sviluppo di stock ittici transzonali e condivisi nell'ambito della loro giurisdizione nazionale².

In qualità di membro l'Unione ha diritto di partecipazione e di voto. La Copaco si adopera per prendere le sue decisioni per consenso. In altri casi le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, salvo diversamente disposto nel suo regolamento interno.

2.3. Decisioni adottate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale

A norma dell'articolo 6, lettera h) del suo statuto riveduto, la Copaco fornisce consulenza sulle misure di gestione ("raccomandazioni" e "risoluzioni") ai governi membri e alle organizzazioni per la pesca competenti. Dato il suo ruolo consultivo, le decisioni della Copaco non sono vincolanti per i suoi membri.

¹ Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, sull'accesso della Comunità europea all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

² Risoluzione 1/131 della FAO, del 2006, che modifica lo statuto della Copaco e aggiorna le risoluzioni 4/61 del 1973 e 3/74 del 1978 della FAO.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Conformemente alle procedure applicabili alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni annuali di organismi regionali per la pesca come la Copaco è definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione viene successivamente adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

La presente proposta di decisione:

contiene principi generali e orientamenti ma tiene anche conto, nella misura del possibile, delle specificità della Copaco;

- stabilisce la procedura standard per definire la posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri;
- integra i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³, tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca⁴;
- tiene conto della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"⁵ e delle relative conclusioni del Consiglio⁶ e
- tiene conto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare"⁷.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "sono

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁴ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁵ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

⁶ 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

⁷ COM(2018) 28 final del 16.1.2018.

tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁸.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La Copaco è un organismo tecnico regionale per la pesca, istituito con la risoluzione 4/61 della FAO del 1973 a norma dell'articolo VI, paragrafo 1, dello Statuto della FAO. Anche se le decisioni ("raccomandazioni" e "risoluzioni") della Copaco non sono vincolanti per i suoi membri, gli atti che essa è chiamata ad adottare sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea è membro della Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco), una commissione regionale per la pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), istituita a norma dell'articolo VI, paragrafo 1, dello Statuto della FAO.
- (2) L'Unione europea è membro della FAO⁹.
- (3) A norma dell'articolo 6, lettera h), del suo statuto riveduto, la Copaco può adottare raccomandazioni e risoluzioni. Dato il suo ruolo consultivo, le decisioni della Copaco non sono vincolanti per i suoi membri.
- (4) Durante le sessioni della commissione, la Copaco deve adottare raccomandazioni e risoluzioni sulla conservazione e la gestione delle risorse marine vive.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella Copaco nel periodo 2019-2023, poiché la Copaco è chiamata ad adottare atti non vincolanti tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE. La maggior parte delle decisioni del Consiglio che definiscono la posizione dell'Unione nelle ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovrà essere rivista prima della riunione annuale del 2024 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca e negli organismi regionali per la pesca e di semplificare le procedure di revisione, è opportuno che la presente decisione del Consiglio sia rivista, al più tardi, prima della riunione annuale della Copaco del 2024.
- (6) La comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"¹⁰ e le relative conclusioni del Consiglio¹¹ stabiliscono che la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e, se del caso, migliorarne la governance e rafforzare la cooperazione in aree strategiche degli oceani per colmare le

⁹ Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, sull'accesso della Comunità europea all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

¹⁰ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

¹¹ 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

lacune nella governance regionale, è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.

- (7) Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare"¹² è opportuno adottare misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona Copaco e della necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della Copaco, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (Copaco) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione che dovrà essere assunta nelle sessioni della Copaco è effettuata in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione stabilita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi prima di qualsiasi sessione della Copaco del 2024.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹² COM(2018) 28 final del 16.1.2018.